



A.N.F.I.R.

Associazione Nazionale
Finanziarie Regionali

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Associazione Bancaria Italiana, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, (di seguito **"ABI"**)

E

l'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, con sede legale in Roma, Via Cavour, n. 305 (di seguito **"A.N.F.I.R."** e, insieme, le **"Parti"**).

PREMESSO CHE

- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), promuove la cultura della legalità, della sana e prudente gestione bancaria, la conoscenza e la coscienza dei valori etici e sociali, dei comportamenti ispirati ai principi della corretta imprenditorialità e di realizzazione di un mercato libero e concorrenziale. L'Associazione promuove iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente delle imprese bancarie e finanziarie, in un'ottica concorrenziale coerente con le normative nazionali, dell'Unione Europea e internazionali. L'ABI è inoltre da sempre attenta alla politica di sviluppo regionale;
- l'ABI ha costituito presso tutte le Regione e le Province Autonome di Trento e di Bolzano apposite Commissioni regionali che rappresentano l'Associazione nell'attività di relazione con le Autorità, gli uffici della Regione o della Provincia autonoma e con le organizzazioni imprenditoriali locali, allo scopo di concorrere allo sviluppo e alla crescita dell'economia regionale.
- A.N.F.I.R. è l'associazione che rappresenta unitariamente le società finanziarie regionali (d'ora innanzi le "Finanziarie Regionali" oppure le "FR") le quali intervengono anche con strumenti agevolativi e con la gestione di strumenti finanziari regionali finalizzati a favorire sia l'accesso al credito sia l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese su mandato

delle rispettive Regioni. La sua finalità è quella di garantire alle Finanziarie Regionali stabilità del quadro normativo di riferimento e certezza operativa, anche mediante elaborazione di discipline finalizzate a rafforzare la coerenza operativa e gestionale mediante standardizzazione dei prodotti e delle procedure connesse, nonché a rafforzare il ruolo di strumenti qualificati a supporto delle Regioni nell'attuazione delle policy pubbliche per lo sviluppo del territorio, nel rispetto delle specificità e delle autonomie regionali;

- in attuazione di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stata emanata la legge delega n. 27 ottobre 2023, n. 160 di riforma degli incentivi pubblici a favore delle imprese, con l'obiettivo di razionalizzare e standardizzare gli attuali strumenti di aiuto, anche attraverso la definizione di "schemi tipo" di agevolazione utilizzabili da parte delle Amministrazioni centrali e locali al fine di sviluppare la propria politica economica;
- le risorse comunitarie rappresentano una leva finanziaria strategica per la crescita economica del nostro Paese, il cui utilizzo efficiente è una priorità nazionale da tradurre in un preciso impegno da parte dei diversi attori coinvolti nel processo di canalizzazione degli incentivi verso le imprese: Amministrazioni centrali, Regioni/Province autonome, Finanziarie regionali, banche e confidi;
- l'ABI porta avanti ormai da diversi anni uno specifico progetto, denominato "Banche – Fondi UE", che ha l'obiettivo di: a) supportare le banche nell'individuazione di fondi europei disponibili per il finanziamento di progetti di investimento da parte della propria clientela; b) collaborare con la PA nella definizione di strumenti agevolativi che possano essere efficientemente canalizzati attraverso le banche;
- l'A.N.F.I.R. ha avviato i rapporti con le singole principali banche operanti nel territorio nazionale, per la sottoscrizione di protocolli d'intesa finalizzati a migliorare la relazione e collaborazione tra banche e finanziarie regionali con particolare riguardo all'attivazione di strumenti finanziari territoriali;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Art. 1

Le parti concordano di sviluppare il dialogo al fine di favorire la collaborazione tra banche e finanziarie regionali, nell'ottica di migliorare l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), anche attraverso l'utilizzo efficiente degli strumenti di incentivazione pubblica.

Art. 2

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1 è costituito un Tavolo permanente ABI – A.N.F.I.R. che affronti in maniera strutturata e organica le diverse questioni relative ai rapporti tra mondo bancario e finanziarie regionali, con la possibilità di proporre nuovi ambiti operativi di collaborazione.

Il Tavolo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, o quando una delle parti ne richieda la convocazione, e potrà decidere la costituzione di gruppi di lavoro su questioni specifiche, aperto alla partecipazione di singole banche o finanziarie regionali.

Art. 3

Le Parti si impegnano a:

- favorire la definizione di schemi-tipo in relazione alle misure agevolative gestite dalle finanziarie regionali, coerentemente con il quadro normativo-regolamentare vigente e la disciplina di vigilanza a cui sono soggette le banche;
- individuare modalità operative condivise, anche sulla base dell'esperienza maturata, per favorire lo sviluppo di tecniche di finanziamento innovative (come i "basket bond") che avvicinino le imprese al mercato dei capitali;
- favorire, in collaborazione con ABIServizi, l'informazione e la formazione sulle tecniche innovative di finanziamento agevolato delle imprese nei confronti del personale delle banche e delle finanziarie regionali, nonché dei soggetti potenzialmente beneficiari delle misure di sostegno pubblico;
- definire accordi tecnici relativi a specifiche questioni operative, aperti all'adesione delle singole banche e finanziarie regionali;
- coordinarsi per definire posizioni congiunte su provvedimenti normativi di comune interesse;
- promuovere le più opportune modalità di valorizzazione degli strumenti di garanzia attivi a livello nazionale e territoriale, favorendo la complementarità tra il Fondo di garanzia per le PMI e le risorse e misure disponibili presso le singole Regioni e finanziarie regionali, tra esse i fondi regionali di garanzia ed il sistema dei confidi.

Art. 4

Le Parti potranno dare la più ampia diffusione dei risultati delle attività e degli impegni previsti nel presente Protocollo, anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari.

Le Parti si impegnano inoltre a scambiarsi informazioni utili allo svolgimento delle rispettive attività.

Art. 5

Ai fini del presente Protocollo d'Intesa, le Parti si inquadrano come Titolari Autonomi del trattamento a norma del Regolamento Ue 679/2016 cd. GDPR e della normativa pro tempore

vigente in materia di tutela e protezione dei dati e più nello specifico del D.Lgs. 101/2018 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 cd. Codice Privacy.

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento dell'Accordo in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. A proposito dei trattamenti effettuati da ABI, si rimanda all'Allegato n. 1 "Informativa Privacy ABI per le Parti contrattuali", che A.N.F.I.R. ha dichiarato di aver ricevuto.

Sarà onere delle Parti garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Accordo è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Art. 6

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà efficacia per 24 mesi, salvo eventuale proroga da concordarsi fra le Parti. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

Roma, 27 marzo 2024

ANFIR
Michele Vietti
Presidente

ABI
Giovanni Sabatini
Direttore Generale